



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria*  
*Direzione Generale*

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 - fax. 010/8331221  
[direzione-liguria@istruzione.it](mailto:direzione-liguria@istruzione.it) [www.istruzioneeliguria.it](http://www.istruzioneeliguria.it)

Prot.n. 5731/C23

Genova, 10 ottobre 2012

e, p. c.	Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado	loro sedi
	Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale per le province di Genova, La Spezia, Imperia, Savona	loro sedi
	Alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze	loro sedi
	Alle Ragionerie Territoriali dello Stato	loro sedi
	Alle OO.SS. regionali comparto scuola	loro sedi
	Al sito	sede

Oggetto: indicazioni operative per la nomina dei docenti per le **attività alternative** all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** – a.s. 2012/2013

Al fine di uniformare l'organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell'**infanzia, primarie e secondarie di I e II grado** che, all'atto dell'iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

### **OBLIGATORIETA' DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE**

Come noto, l'Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, e confermata dall'Intesa sottoscritta in data 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all'atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale scelta ha effetto per l'intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio. **Esclusivamente su iniziativa degli interessati, è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l'anno scolastico successivo tramite un'espressa dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni (C.M. 110 del 29 dicembre 2011).**

Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione

Referente regionale: Dino Castiglioni – tel. 0108331309 – [dino.castiglioni@istruzione.it](mailto:dino.castiglioni@istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Direzione Generale*

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 - fax. 010/8331221  
[direzione-liguria@istruzione.it](mailto:direzione-liguria@istruzione.it) [www.istruzioneeliguria.it](http://www.istruzioneeliguria.it)

cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 61 del 28 luglio 2012)

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

## **MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

Premesso anzitutto che è compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, ai fini dell'affidamento delle stesse, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono.

- a) I Dirigenti scolastici prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti **a tempo indeterminato** in servizio nella rispettiva scuola, la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (docenti totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del **completamento dell'orario d'obbligo**. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
- b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti all'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. La possibilità di effettuare ore eccedenti è estesa anche ai docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria.
- c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato** con supplenti già in servizio per spezzoni orario o **contratti a tempo determinato** ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d'istituto.

In ciascuno dei casi precedenti, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al termine delle attività didattiche.

## **ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE.**

La circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:

***“poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”***

Ai fini dell'attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo;

Referente regionale: Dino Castiglioni – tel. 0108331309 – [dino.castiglioni@istruzione.it](mailto:dino.castiglioni@istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Direzione Generale*

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218 - fax. 010/8331221  
[direzione-liguria@istruzione.it](mailto:direzione-liguria@istruzione.it) [www.istruzioneeliguria.it](http://www.istruzioneeliguria.it)

3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

**Nell'ipotesi 1)**, essendo personale già retribuito per l'intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

**Nell'ipotesi 2)** le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

**Nell'ipotesi 3)** le attività alternative sono liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

**Nell'ipotesi 4)** l'onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

- scuola dell'infanzia (cap. 2156),
- scuola primaria (cap. 2154),
- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
- scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

Al riguardo si segnala la nota del gestore del sistema informativo del 5 settembre 2012 (portale SIDI) concernente la disponibilità delle nuove funzioni per la gestione dei contratti disciplinati dalla presente nota (tipologie N23, N24, N25).

Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti, i Dirigenti scolastici dovranno **dichiarare** sotto la propria responsabilità di **non aver potuto coprire** tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di **non aver potuto provvedere** all'attribuzione di ore eccedenti.

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Le ore di cui trattasi non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico d'istituto.

Si evidenzia che le procedure della presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto **lo studio individuale con assistenza del personale docente**.

Si ringrazia per la collaborazione.

Firmato: Il Direttore Generale  
Giuliana Pupazzoni